



# COMUNE DI ODOLO

## Provincia di Brescia

Via Dino Carli n.62 – 25076 Odolo (BS)

Codice fiscale: 00639430172 – Partita iva: 00574110987

☎ 0365 826321 – 0365 826323 – 📠 0365 826324

www.comune.odolo.bs.it – [protocollo@pec.comune.odolo.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.odolo.bs.it)  
[poliziale@comune.odolo.bs.it](mailto:poliziale@comune.odolo.bs.it)

Prot. n.

Odolo, 22 maggio 2025

### ORDINANZA N. 10/2025

## TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI E SFALCIO ERBA NELLE FASCE DI RISPETTO QUALE MISURA DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITÀ PUBBLICA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**CONSIDERATA** la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti, rami ed erba che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali strade, parcheggi, marciapiedi, incroci e segnaletica stradale;

**EVIDENZIATO** che la sporgenza di siepi, arbusti, rami ed erba sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità, visibilità, sicurezza e leggibilità della segnaletica;

**RITENUTO PERTANTO** indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei terreni di cui sopra di provvedere al taglio delle siepi, rami, rovi, erba e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e in altezza superiore alle norme;

**EVIDENZIATO** che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità;

**RICHIAMATO** l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "*I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*";

**CONSIDERATA** inoltre la pericolosità costituita dalla caduta di arbusti, rami e alberi sulla carreggiata stradale per il transito pedonale e veicolare, sulle aree pubbliche, aggravata anche da condizioni meteorologiche avverse (temporali, grandinate, forte vento);

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria delle proprie aree o dei propri fondi, possono esservi responsabilità civili e penali;

**ACCERTATO** che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade e le aree pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Visto l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 29 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/4/199 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16/12/992 n° 495.e s.m.i.

tutto ciò premesso:

**ORDINA**

**entro il 31/07/2025**

**A tutti i proprietari di aree confinanti con la strada provinciale, le strade comunali e vicinali, aree pubbliche del Comune di ODOLO, di provvedere immediatamente e/o ogni qualvolta si rendesse necessario, a:**

- **Rimuovere alberi, ramaglie e terriccio, qualora questi siano caduti sulla sede stradale e su aree pubbliche, ovvero qualsiasi materiale proveniente dai propri fondi che per intemperie o per effetto di qualsiasi natura abbia invaso e occupato aree pubbliche;**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il proprio confine, su sedi stradali e aree pubbliche, ovvero che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità di suddetti luoghi;**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale o delle aree pubbliche, che nascondano la segnaletica o ne limitino la leggibilità ovvero diminuiscano o impediscano una corretta illuminazione pubblica dei suddetti luoghi;**
- **Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano invasioni di aree pubbliche (esempio marciapiedi) o carreggiate stradali causando restringimenti, o limitazioni di visibilità e di transito della viabilità pedonale e/o automobilistica;**
- **Potare gli alberi che possono provocare danni alle linee elettriche e telefoniche e quindi interruzione di pubblico servizio;**
- **Sfalciare i tratti di banchina stradale interposte tra la carreggiata e l'eventuale recinzione nei tratti in cui, tale banchina risulti di proprietà privata o allo stato attuale non sia stata ceduta all'ente comunale;**

## **AVVERTE**

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'esecuzione degli interventi di cui sopra e le relative spese sostenute dall'ente saranno poste a carico dell'inadempiente, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 29 del Codice della Strada.

## **DISPONE**

- La pubblicazione all'albo comunale della presente ordinanza;
- Che gli organi preposti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza .
- Che la presente ordinanza venga trasmessa per il seguito di competenza:

-All'Ufficio Tecnico lavori pubblici;  
 -Al Comando Carabinieri - Stazione di Sabbio Chiese;  
 -Al Corpo Forestale dello Stato., stazione di Vobarno; alla Polizia Locale;

## **RICORDA**

- Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, nr. 241, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
  - entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Odolo (BS), al Tribunale Amministrativo Regionale;
  - entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Odolo (BS), al Presidente della Repubblica.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 29 del vigente Codice della Strada.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
 Arch. Roberto Gussago